

Codice A2015A

D.D. 8 agosto 2025, n. 318

D.Lgs 40/2021 e s.m.i., L.R. 2/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 21-526/2024/XII del 16/12/2024. Classificazione delle piste da sci da discesa del comprensorio sciistico di Sampeyre (CN), sito nel Comune di Sampeyre (CN) - Pratica n. 10.



ATTO DD 318/A2015A/2025

DEL 08/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.Lgs 40/2021 e s.m.i., L.R. 2/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 21-526/2024/XII del 16/12/2024. Classificazione delle piste da sci da discesa del comprensorio sciistico di Sampeyre (CN), sito nel Comune di Sampeyre (CN) - Pratica n. 10.

Premesso che:

- la legge regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*” ha recepito i principi contenuti nella legislazione nazionale di cui al D. Lgs. 40/2021 “*Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*” e ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e delle piste da sci, delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport di montagna, estendendoli alle attività turistico-sportive nel periodo estivo;

- gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 2/2009 e s.m.i. disciplinano il procedimento di classificazione delle piste da sci sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale, con il supporto degli esperti della Commissione tecnica istituita dall’art. 11;

- con D.G.R. n. 21-526/2024/XII del 16/12/2024, in attuazione dell’art. 6 comma 1 della l.r. 2/2009 e s.m.i., al fine di assicurare omogeneità di valutazione a tutela della sicurezza degli utenti, sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci di discesa e da sci di fondo, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 2/2009.

Dato atto che:

- il Settore “*Promozione dello Sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica*” della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio è la struttura regionale alla quale è attribuito il procedimento di classificazione delle piste da sci e svolge attività di coordinamento della

Commissione Tecnica di cui all'art. 11 comma 3 della legge in oggetto;

- suddetta Commissione, i cui membri sono stati nominati con D.P.G.R. n. 03 del 09.03.2023, è composta da: due esperti dei settori regionali competenti; un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune; un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci e dal dirigente regionale del settore responsabile del procedimento di classificazione in qualità di presidente;

- la Commissione esprime parere vincolante e motivato sulla classificazione delle piste da discesa e di fondo, in applicazione dei parametri fissati dal D.Lgs 40/2021 e s.m.i., dalla l.r. 2/2009 e dei parametri suppletivi indicati nella con D.G.R. n. 21-526/2024/XII del 16/12/2024, ove compatibili, di seguito elencati:

1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:

a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento (come modificato all' Art. 5, Comma 1, lettera a) del D.Lgs 120/2023), ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;

c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;

4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;

4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 2/2009, è facoltà del gestore presentare motivata proposta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 laddove ricorrono fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.

Preso atto che, con la D.G.R. n. 21-526/2024/XII del 16/12/2024, al punto 4) dell'allegato 1) è stata

definita la lunghezza dei “*brevi tratti*” al fine di garantire omogeneità di valutazione in ordine alla determinazione del grado di difficoltà delle piste sul territorio piemontese.

Preso atto, altresì, che, in applicazione della D.G.R. n. 21-526/2024/XII del 16/12/2024, la Commissione verifica la corretta applicazione da parte del proponente dei suddetti parametri di classificazione.

Vista la domanda di classificazione delle piste da sci da discesa del comprensorio sciistico di Sampeyre (CN), sito nel Comune di Sampeyre (CN), presentata dalla Rete di Imprese “Sampeyre365”, acquisita con nota ns. prot. n. 17342A2106B del 18.10.2023.

Preso atto che detta proposta di classificazione è stata esaminata dalla Commissione tecnica nelle sedute del 27.11.2024 (verbale n. 18/2024/CT), del 18.03.2025 (verbale n. 20/2025/CT) dopo le integrazioni pervenute con nota ns. prot. n. 2058/A2100A del 28.01.2025, e del 15.04.2025 (verbale n. 21/2025/CT) a seguito delle integrazioni trasmesse con nota ns. prot. n. 3150A2000C del 15.04.2025.

Rilevato che gli elaborati pervenuti sono stati valutati tenendo conto delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 40 del 28.02.2021 dal Decreto Legislativo n. 120 del 29.08.2023, con particolare riguardo al parametro della pendenza longitudinale massima delle piste blu pari al 15%, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali.

Considerato che la legge regionale n. 17/2024 ha modificato l’art. 7 della L.R. 2/2009 introducendo la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) di cui all’art. 19 Legge 241/1990 quale adempimento per la classificazione delle piste da sci, in sostituzione del procedimento a istanza di parte.

Dato atto che l’istanza di classificazione delle piste è stata presentata da Sampeyre365 in data 18.10.2023, in vigore del precedente regime autorizzatorio per la classificazione delle piste e che, pertanto, il procedimento deve essere concluso con un provvedimento dirigenziale esplicito di classificazione delle piste.

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla classificazione delle piste da sci da discesa del comprensorio sciistico di Sampeyre, sito nel Comune di Sampeyre (CN), come da documentazione tecnica agli atti del Settore in intestazione, approvando la tabella riassuntiva della classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio in oggetto, riportante denominazione, difficoltà/colore, quota massima, quota minima e lunghezza sviluppata in metri, quale parte integrante del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Per le motivazioni espresse in premessa,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi";

- Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2024, n. 4-8114/2024/XI "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs 40/2021 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali";
- Legge Regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- D.P.G.R. n. 03 del 09.03.2023: "Legge regionale 2/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Commissione consultiva e Commissione tecnica. Nomina componenti";
- D.G.R. n. 21-526/2024/XII del 16.12.2024: "Legge regionale n. 2/2009, articolo 6, comma 1. Approvazione dei criteri per la classificazione delle piste da sci di discesa e sci di fondo. Revoca della DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 e della DGR n. 76-8985 del 16 maggio 2019";

determina

- di classificare le piste da sci da discesa del comprensorio sciistico di Sampeyre (CN), site nel Comune di Sampeyre (CN), accogliendo il parere espresso dalla Commissione Tecnica per la classificazione delle piste, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della l.r. 2/2009 e s.m.i., a seguito dell'esame della documentazione tecnica conservata agli atti del Settore in intestazione, nel rispetto dei requisiti di cui in premessa;

- di approvare la tabella riassuntiva della classificazione delle piste del comprensorio in oggetto, riportante: denominazione, difficoltà/colore, quota massima, quota minima e lunghezza sviluppata in metri, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione non necessita di pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Allegato

Tabella riassuntiva della classificazione delle piste da sci di discesa - Comprensorio sciistico di SAMPEYRE, sito nel Comune di SAMPEYRE (CN)
Pratica n. 10 - Domanda presentata da SAMPEYRE365 (CN)

N.	DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
1	COLLEGAMENTO 1	ROSSA	1.850,39	1.843,74	79,11
2	CHAMARTIN	ROSSA	1.850,39	1.454,39	1.931,14
3	COLLEGAMENTO 2	ROSSA	1.824,62	1.817,45	69,72
4	COLLEGAMENTO 3	ROSSA	1.815,59	1.793,67	119,00
5	PANORAMICA ALTA	ROSSA	1.841,62	1.667,31	1.927,85
6	GARNERI	ROSSA	1.797,70	1.655,69	530,93
7	VARIANTE CHAMARTIN 1	ROSSA	1.639,97	1.613,64	200,29
8	SUS	ROSSA	1.663,55	1.438,17	1.338,36
9	MISSERVE	ROSSA	1.620,51	1.562,30	247,42
10	AGONISTICA	NERA	1.610,91	1.500,44	405,12
11	VARIANTE CHAMARTIN 2	ROSSA	1.588,00	1.530,90	167,88
12	COLLEGAMENTO 4	ROSSA	1.458,41	1.458,02	79,50
13	COLLEGAMENTO 5	ROSSA	1.457,77	1.454,39	43,21
14	COLLEGAMENTO 6	ROSSA	1.454,90	1.445,37	47,68
15	COLLEGAMENTO 7	ROSSA	1.464,82	1.462,68	71,61
16	VARIANTE S. ANNA	ROSSA	1.464,82	1.438,71	153,77
17	S. ANNA	ROSSA	1.458,30	1.177,50	1.174,38
18	CROS	NERA	1.177,50	990,48	698,35
19	BABY	ROSSA	1.014,52	990,48	152,40